



COMUNE DI BRUINO

PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090

REGOLAMENTI

PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE

DELL'ASSOCIAZIONISMO

E DEL VOLONTARIATO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.06.1996

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 25.06.1997

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dell' 8.05.2001

Depositato nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico, dal 28.01.2010 al 12.01.2010

Modifiche in vigore dal 1° MARZO 2010

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E CRITERI PER L'ISCRIZIONE

PREMESSA

In conformità con quanto stabilito dall'art. 16 comma 3 dello Statuto Comunale, che prevede la registrazione delle associazioni che ne facciano richiesta è costituito presso la Segreteria del Sindaco l'Albo delle Associazioni.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/90 si determina che il Settore Politiche Sociali è l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale nonché dell'adozione del provvedimento finale relativi all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 1 Requisiti per la registrazione

1. Possono richiedere la registrazione all'Albo le libere forme associative di cittadini, anche se prive di personalità giuridica che:
 - Abbiano sede (o sezioni staccate) nel territorio del Comune di Bruino;
 - Siano formalmente costituiti come indicato al successivo art. 2
 - Svolgano nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dello Statuto Comunale, la propria attività nel territorio comunale con continuità;
 - Non abbiano finalità di lucro;
 - Siano caratterizzate da una struttura democratica;
 - Prevedano nei loro Statuti le procedure di elettività e gratuità nelle cariche associative, nonché delle prestazioni dell'attività svolta;
 - Dimostrino di aver presenza attiva sul territorio da almeno un anno dalla data della domanda.

Art. 2 Registrazione all'Albo, procedure e documentazione

1. La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Sindaco presso la sede legale Piazza Municipio, 3.
2. Nella domanda, redatta in carta semplice, firmata dal Legale Rappresentante deve essere indicata la categoria di attività dell'associazione.
3. Alla domanda dovranno essere allegati copia dei seguenti documenti:
 1. Atto costitutivo
 2. Statuto o Regolamento interno o gli accordi fra gli aderenti formalizzati almeno con una scrittura privata . I suddetti documenti saranno quindi accettati nelle seguenti forme:
 - a. Registrazione al "Pubblico Registro";
 - b. Registrazione con atto notarile;
 - c. Scrittura privata tra soci.
 3. Materiale illustrativo o relazione dalla quale si evinca che l'associazione ha presenza attiva sul territorio da almeno un anno dalla data della domanda.
 4. Elenco nominativo degli aderenti ricoprenti le varie cariche.
4. Contestualmente alla domanda dovranno essere dichiarati:
 - a. Riferimenti fiscali
 - b. Consistenza numerica degli associati all'atto della richiesta di iscrizione.
5. Ogni variazione in merito alla documentazione presentata deve essere comunicata al Sindaco entro tre mesi dalla data del verbale redatto dall'Associazione così come deve essere comunicato l'eventuale scioglimento.

6. La registrazione all'Albo effettuata dalla Segreteria del Sindaco è disposta entro 60 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documenti e fino alla data di ricezione di quanto richiesto.

Art. 3 Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo comunale può avvenire per:
 - Richiesta da parte della stessa Associazione
 - Provvedimento motivato del Sindaco per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
 1. Tale provvedimento avrà esecutività solo dopo parere negativo all'eventuale ricorso da parte dell'Associazione interessata. Preventiva segnalazione del provvedimento dovrà pervenire alla stessa entro 30 giorni dall'adozione.

Art. 4 Censimento

1. Ogni cinque anni dalla data di prima istituzione dell'Albo, il Comune invierà alle associazioni registrate una scheda da compilare al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo.
2. In caso di mancata risposta o di perdita dei requisiti l'Ufficio provvederà alla cancellazione dell'associazione dopo averne dato comunicazione alla stessa.

Art. 5 Coordinamento delle Associazioni

Il Comune favorisce la partecipazione di libere associazioni di cittadini all'amministrazione, alla promozione e diffusione di attività sociali, culturali, sportive e ricreative destinate alla collettività.

Tramite il coordinamento dell'Assessorato alla Cultura, il Comune si propone di:

- essere strumento di conoscenza e valorizzazione dell'operato delle associazioni ad essa aderenti;
- favorire lo sviluppo della vita associativa e la collaborazione tra le associazioni del territorio;
- facilitare l'interazione e pubblicizzazione delle iniziative e delle manifestazioni organizzate dalle associazioni;
- attuare iniziative intese a favorire il raccordo tra l'associazionismo locale e l'istituzione pubblica, rilevando i problemi e le necessità delle associazioni per favorire la ricerca di comuni soluzioni assumendo un ruolo di stimolo e proposta nei confronti dell'Amministrazione Comunale stessa e degli altri Enti competenti.

REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI DI CUI ALL'ART. 12 - LEGGE 7.8.90 N. 241

CAPO I CRITERI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.90, n. 241.

Art. 2 Settori di intervento

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1, possono essere erogate su istanza degli interessati, per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo, sportivo e comunque per tutti i progetti e gli interventi finalizzati ad un interesse collettivo e senza fini di lucro.

Art. 3 Beneficiari

1. Possono usufruire delle concessioni di cui al presente regolamento i seguenti soggetti:
 - a) le persone fisiche
 - b) le persone giuridiche
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati, etc., non aventi personalità giuridica, che svolgano attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità.

Art. 4 Previsione a Bilancio

1. Le concessioni saranno subordinate alle effettive disponibilità di bilancio definite annualmente e dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico-amministrativi dell'Ente e con la relazione previsionale programmatica, allegata al Bilancio di Previsione.
2. La Giunta Comunale definisce annualmente i criteri generali per l'attribuzione dei finanziamenti.

Art. 5 Esclusioni

1. Restano escluse dal campo di applicazione del presente regolamento i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti, o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per conto di altri soggetti.

In particolare:

- a) le sovvenzioni, le assegnazioni e l'attribuzione di benefici economici in genere regolati da legge o da altro atto normativo a carattere speciale;
- b) le assegnazioni disposte come corrispettivo di una attività richiesta a soggetti pubblici o privati e regolata da specifica convenzione;
- c) le devoluzioni di fondo assegnati con specifica destinazione;
- d) le assegnazioni alle autorità scolastiche o all'ASL competente nel territorio o C.I.di.S. per l'esercizio delle attribuzioni trasferite o delegate in materia di socio assistenza e diritto allo studio.

CAPO II

CONTRIBUTI FINANZIARI

Art. 6 Tipologia di contributi

1. Le concessioni dei contributi possono avere carattere:
 - a) straordinario: in caso di intervento "una tantum";
 - b) continuativo: in caso di interventi a tempo determinato, oggetto di convenzione tra il Comune e il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.

Art. 7 Modalità di richiesta dei contributi

1. I soggetti di cui agli articoli 1 e 3 che intendono chiedere gli interventi previsti dal precedente articolo, dovranno far pervenire domanda su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, in carta semplice indirizzata al Sindaco e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, associazione o altra istituzione.

Nel suddetto modulo saranno previste le seguenti indicazioni:

- a) natura giuridica del soggetto richiedente, nonché gli elementi di identificazione fiscale dell'associazione;
 - b) tipo di contributo richiesto e quantificazione dello stesso;
 - c) programma dell'attività che si intende porre in essere, accompagnato da una breve descrizione indicante gli obiettivi, il luogo e il periodo di svolgimento, numero presunto e tipologia di persone a cui l'iniziativa è rivolta, eventuali altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione;
 - d) quadro economico analitico dei costi a preventivo, completo dei dati di entrate e uscite con voci dettagliate;
 - e) attestazione che l'attività persegue pubblico interesse;
 - f) individuazione dei motivi per i quali può essere ritenuta tale;
 - g) eventuali altre informazioni utili ai fini di una corretta valutazione da parte della Giunta Comunale.
2. Le domande che non risulteranno conformi a quanto stabilito dal presente articolo potranno essere integrate entro il termine (non superiore a giorni 30) e con le modalità, comunicate in forma scritta dall'Ufficio responsabile del procedimento, che provvederà contestualmente a sospendere i termini per la conclusione del procedimento previsti dal successivo art. 16. Le domande non integrate entro la scadenza stabilita non saranno accolte.
 3. A manifestazione avvenuta o a progetto realizzato, i soggetti ammessi al finanziamento dovranno presentare al Comune entro il 60° giorno dallo svolgimento dell'iniziativa:
 - a) una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa nel suo complesso, specificando gli obiettivi raggiunti in termini di efficacia e proficuità dell'intervento;
 - b) il rendiconto economico con quadro analitico dei costi a consuntivo, completo dei dati di entrate e uscite con voci dettagliate.
 4. Gli Uffici Comunali preposti hanno facoltà di controllare, in ogni momento, se la somma erogata sia stata effettivamente utilizzata in conformità a quanto dichiarato e se i risultati dell'iniziativa corrispondono a quanto indicato nella relazione illustrativa.

Art. 8 Modalità di erogazione dei contributi

1. Le provvidenze di cui all'art. 6 e 7 del presente regolamento, saranno erogate previa adozione di, apposito provvedimento amministrativo emanato dall'organo competente, a seguito di richiesta degli interessati. L'avvenuta concessione sarà comunicata al richiedente entro 30 giorni dall'ese-

cutività dell'atto deliberativo. E' facoltà dell'Amministrazione decidere l'eventuale erogazione di un anticipo e di un saldo ad avvenuta manifestazione oppure dell'intera somma in unica soluzione.

2. L'intervento finanziario del Comune non deve mai essere d'importo superiore alle spese effettivamente sostenute dall'Ente o Associazione per l'iniziativa programmata.
3. Qualora in sede consuntiva le spese effettuate risultassero inferiori alle spese previste, il contributo assegnato diminuirà in proporzione. Nel caso particolare in cui non abbia luogo l'iniziativa per cui è stato richiesto il contributo, l'Amministrazione richiederà il rimborso dell'eventuale anticipo elargito.

Art. 9 Elenco dei beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.91 il Comune redige annualmente l'elenco dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

CAPO III

VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

Art. 10 Tipologia di vantaggi economici

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:
 - A) al godimento di un bene comunale mediante:
 - a1) la concessione di sale comunali per conferenze, congressi, ecc.;
 - a2) la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
 - a3) la concessione in uso di locali comunali per attività associative e comunque per attività di interesse collettivo;
 - a4) la concessione di locali e palestre scolastiche;
 - a5) la concessione in prestito d'uso di attrezzature di proprietà comunale;
 - B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
 - b1) trasporto scolastico;
 - b2) mensa;
 - b3) attività sportive gestite dal Comune.
2. Le modalità di applicazione dei vantaggi economici di cui al comma B) sono disciplinate da apposita deliberazione comunale.
3. La concessione di locali comunali (punto a1) con carattere occasionale o saltuario è disciplinata dall'apposito Regolamento per l'utilizzo delle sale comunali.

Art. 11 Modalità di richiesta del vantaggio economico

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale, gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
 - a. del motivo della richiesta;
 - b. dell'uso che si intende fare del bene, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento in forma gratuita o comunque a condizioni di vantaggio.

Art. 12 Uso di locali comunali e scolastici

1. La concessione di locali comunali con carattere duraturo è approvata dalla Giunta Comunale, può essere revocata in qualsiasi momento e deve risultare da regolare contratto. Il contratto potrà prevedere il rimborso delle spese vive o parte di esse (es. illuminazione, riscaldamento, pulizia ecc.).

2. La concessione di locali comunali con carattere periodico è approvata dalla Giunta Comunale, ed è condizionata all'applicazione del regime tariffario descritto in allegato.
3. L'uso di palestre e locali scolastici da parte di società sportive, culturali e varie per attività promosse dall'Assessorato competente, potrà essere concesso per un periodo non eccedente l'anno scolastico, eventualmente rinnovabile, stante il parere favorevole del Consiglio di Circolo o di Istituto come da circolare del Provveditorato. La concessione sarà disposta dalla Giunta Comunale ed è condizionata all'applicazione del regime tariffario descritto in allegato.
4. La Giunta Comunale potrà concedere in comodato gratuito, l'uso di locali di competenza comunale, a quelle persone o enti pubblici o privati che abbiano fini istituzionali di particolare rilevanza sociale ed umanitaria.

Art. 13 Uso delle attrezzature di proprietà comunali

1. L'uso di attrezzature di proprietà Comunale potrà essere richiesto nei modi previsti dal precedente art. 12 ed autorizzato dai responsabili degli uffici competenti.

Art. 14 Il patrocinio

1. Il patrocinio è un sostegno di diversa natura alle iniziative da parte dell'Amministrazione Comunale in favore di enti, gruppi o associazioni che operino sul territorio comunale senza scopo di lucro.
2. La concessione del patrocinio comporta automaticamente l'esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e dalla relativa tariffa di igiene ambientale.
3. Il patrocinio di manifestazioni e iniziative da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore mediante lettera al Sindaco sulla quale deve essere descritta l'iniziativa per la quale si richiede.
4. Il patrocinio viene concesso dal Sindaco.
5. Il patrocinio richiesto dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

NORME VARIE

Art. 15 Pubblicità delle manifestazioni

1. Tutta la pubblicità effettuata dai soggetti di cui all'art. 7 e relativa a iniziative, manifestazioni e spettacoli ammessi al contributo e al patrocinio deve essere concordata preventivamente con il settore competente e le bozze visionate e vistate prima di autorizzare la stampa e la diffusione.

Art. 16 Termine della conclusione dei procedimenti

1. Il termine per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7/8/1990, n. 241 vengono fissati dal seguente prospetto:
 - a) concessioni di contributi economici di cui all'art. 8, giorni utili per la definizione: giorni 60 (sessanta);
 - b) concessioni di patrocinio di cui all'art. 11, giorni utili per la definizione: giorni 30 (trenta);
 - c) concessioni di vantaggi economici di cui agli artt. 13 e 14, giorni utili per la definizione: giorni 30 (trenta).

Art. 17 Abrogazione norme precedenti

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non si applicano le altre disposizioni incompatibili con esso.

Art. 18 Applicazione

1. Il presente regolamento è formato da n. 18 articoli.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore una volta espletate le formalità di pubblicazione previste dalla legge.

Tabella delle sale e delle tariffe in prima applicazione delle norme

Tariffe per l'uso periodico dei locali comunali			
Struttura	Tipologia di utilizzo	Tariffa Oraria 2,09 + IVA = € 2,50	Tariffa mensile € 33,34 + IVA = € 40,00
CASCINA LORA			
Piano terra (due salette)	Locale per attività associazioni	€ 2,50	Max € 40
Piano primo stanza piccola	Locale per attività associazioni	€ 2,50	Max € 40
Piano primo stanza grande	Locale per attività associazioni	€ 2,50	Max € 40
Salone	Locale per attività associazioni e manifestazioni pubbliche	€ 2,50	Max € 40
SEMINTERRATO VIA CORDERO			
Stanza grande	Locale per attività associazioni	€ 2,50	Max € 40
Stanza piccola	Locale per attività associazioni	€ 2,50	Max € 40
SALA UNITRE	Locale per attività associazioni	€ 2,50	Max € 40
CENTRO ANZIANI	Centro Anziani Bruino	no	Canone € 40
CENTRO GIOVANI	Locale per attività associazioni	€ 2,50	Max € 40
PALESTRA VIA CORDERO	Corsi sportivi	€ 2,50	Max € 40
PALESTRA ALBASERENA	Corsi sportivi	€ 2,50	Max € 40
PALESTRA MARINELLA	Corsi sportivi	€ 2,50	Max € 40

INDICE

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E CRITERI PER L'ISCRIZIONE.....	1
PREMESSA	1
Art. 1 Requisiti per la registrazione	1
Art. 2 Registrazione all'Albo, procedure e documentazione	1
Art. 3 Cancellazione dall'Albo.....	2
Art. 4 Censimento	2
Art. 5 Coordinamento delle Associazioni	2
REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI DI CUI ALL'ART. 12 - LEGGE 7.8.90 N. 241	3
CAPO I.....	3
CRITERI GENERALI.....	3
Art. 1 Finalità.....	3
Art. 2 Settori di intervento	3
Art. 3 Beneficiari	3
Art. 4 Previsione a Bilancio.....	3
Art. 5 Esclusioni.....	3
CAPO II.....	4
CONTRIBUTI FINANZIARI	4
Art. 6 Tipologia di contributi.....	4
Art. 7 Modalità di richiesta dei contributi.....	4
Art. 8 Modalità di erogazione dei contributi.....	4
Art. 9 Elenco dei beneficiari.....	5
CAPO III	5
VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO	5
Art. 10 Tipologia di vantaggi economici	5
Art. 11 Modalità di richiesta del vantaggio economico	5
Art. 12 Uso di locali comunali e scolastici	5
Art. 13 Uso delle attrezzature di proprietà comunali	6
Art. 14 Il patrocinio	6
NORME VARIE	6
Art. 15 Pubblicità delle manifestazioni.....	6
Art. 16 Termine della conclusione dei procedimenti	6
Art. 17 Abrogazione norme precedenti.....	7
Art. 18 Applicazione.....	7
TABELLA DELLE SALE E DELLE TARIFFE IN PRIMA APPLICAZIONE DELLE NORME.....	8